



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2011 (09.12)
(OR. fr)**

17894/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0199 (COD)**

**CODEC 2259
FRONT 192
VISA 253
COMIX 791
OC 44**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 13344/11 FRONT 101 VISA 148 CODEC 1297 COMIX 502

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 9.12.2011

1. Il 27 luglio 2011, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, fondata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) del TFUE^{2 3 4}.

¹ Doc. 13344/11.

² A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

³ A norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.

⁴ A norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

2. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

4. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 1° dicembre 2011, approvando la proposta della Commissione senza proporre emendamenti. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².

5. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a proporre al Consiglio:
 - di adottare, con l'astensione della delegazione slovena, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il regolamento che figura nel documento PE-CONS 63/11;
 - di decidere di iscrivere nel processo verbale di tale sessione le dichiarazioni riportate nell'addendum alla presente nota.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 17697/11.